

OGGETTO: DECRETO DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA REGGIA DI CASERTA DEL 22 GIUGNO 2020 PROT.N. 4211

IL DIRETTORE DELLA REGGIA DI CASERTA

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, n. 66, recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*" e ss.mm.

VISTO il D.M. del 23.01.2016, n. 43;

VISTO il Decreto interministeriale 28.06.2016, n. 328 recante "*Conferimento dell'autonomia speciale agli Istituti e luoghi di cultura di rilevante interesse nazionale*";

VISTO l'avviso pubblico di consultazione preliminare del mercato per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la Reggia di Caserta del 22 giugno 2020 prot.n. 4211;

VISTE le quattro manifestazioni di interesse pervenute entro il termine perentorio assegnato e una pervenuta oltre l'anzidetto termine ;

CONSIDERATO che nel lasso di tempo trascorso dal mese di giugno 2020 alla data odierna sono sopravvenute nuove esigenze di pubblico interesse correlate alla rapida acquisizione di una copertura assicurativa idonea all'organizzazione del Museo e alla sua attività istituzionale;

CONSIDERATO il carattere d'urgenza delle esigenze su menzionate stante il ripetuto pervenimento di istanze risarcitorie per episodi legati alla caduta accidentale di rami lungo il tratto di confine del Parco con la via pubblica;

RITENUTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

VISTO che secondo l'articolo 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n° 241 "*per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge*";

DATO ATTO altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: "*L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241; di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora*

prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso.....”;

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241;

RILEVATO, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, che l’interesse della Pubblica Amministrazione è superiore a quello degli operatori economici coinvolti nell’azione amministrativa di revoca in autotutela ;

RITENUTO, per l’effetto, necessario e opportuno procedere alla revoca in via di autotutela delle procedure in oggetto e, con esse, di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 *octies* e 21 *nonies*, Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RILEVATO che il potere di revoca in autotutela dell’indagine di mercato, rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;

TENUTO CONTO che la procedura di gara non è stata ancora avviata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di revoca;

TENUTO CONTO, altresì, che nel testo dell’avviso pubblico è stato precisato che” *l’avviso stesso non vincola l’Amministrazione al successivo ricorso alla predetta procedura negoziata ma sarà facoltà dell’Amministrazione di procedere alla sospensione, modifica, annullamento o revoca della procedura senza che ciò determini alcuna pretesa da parte di coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse”*

DECRETA

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, l’avviso prot. 4211 del 22 giugno 2020 e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
2. di dare atto che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire una nuova procedura di gara;

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Reggia di Caserta.

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei

